

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

**II GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

Premesso che:

in data 13 luglio 2006 le parti si sono incontrate per porre le basi di una collaborazione tra il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Lazio e l'Ordine degli psicologi del Lazio, sui molteplici terreni di interesse comune, individuando, come primo obiettivo, la realizzazione di una collaborazione, nell'ambito delle reciproche competenze ed autonomie, per riconoscere e garantire il diritto alla salute alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

VISTA la legge regionale n. 31 del 06 ottobre 2003 "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", e sue successive modifiche, con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha proceduto alla nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante

PRESO ATTO che con l'istituzione del Garante e la presenza stabile dei suoi collaboratori nelle carceri della Regione, si sono meglio conosciute le condizioni di vita dei detenuti nonché gli elementi che le rendono difficili e le aree, gli ambiti i contesti su cui lavorare per migliorarle. In particolare, si è posta l'attenzione al miglioramento della qualità della vita e alla promozione della salute delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

VISTA la legge 56 del 18 febbraio 1989, istitutiva dell'Ordine degli Psicologi

VISTO in particolare l'art. 1 di detta legge - Definizione della professione di psicologo – ai sensi del quale *“La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”*

VISTO l'art. 4 del codice deontologico, ai sensi del quale *“Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.*

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso”

VISTO il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 *“Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”*

VISTO in particolare l'art. 1
”Diritto alla salute dei detenuti e degli internati”, I comma, ai sensi del quale “I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”

VISTO, altresì, l'art. 1
”Diritto alla salute dei detenuti e degli internati”, II comma, lettera d), ai sensi del quale “Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale”

VISTO, altresì l'art. 2, II comma, ai sensi del quale: *“L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi (...) di garanzia della continuità terapeutica”*. Il medesimo operatore sanitario psicologo è tenuto a seguire il paziente nell'intero iter trattamentale

VISTO il D.P.R. 309 del 09 ottobre 1990 *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”*

VISTO, in particolare l'art. 122, I comma, ai sensi del quale *“Il servizio pubblico (.....) compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato..”*

VISTA la legge n. 354 del 26 luglio 1975 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*

VISTO, in particolare, l'art. 13 *“Individualizzazione del trattamento”, ai sensi del quale “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto (...)”*

CONSIDERATO che entrambe le istituzioni hanno tra le proprie competenze quella di creare tutte le opportunità affinché possano essere riconosciuti e garantiti i diritti alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

RITENUTO NECESSARIO instaurare una collaborazione affinché si affermi la centralità della promozione della salute delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
OGGETTO E FINALITA'**

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio sono i firmatari del presente protocollo d'intesa e individuano e concordano, all'interno degli ambiti operativi individuati in premessa, le strategie di azione per una proficua collaborazione, nell'ambito delle reciproche competenze ed autonomie, per riconoscere e garantire il diritto alla salute alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Il presente protocollo stabilisce gli obiettivi attraverso i quali perseguire tali finalità.

Le parti coinvolte elaboreranno un documento operativo con il quale si fisseranno i dispositivi organizzativi e le modalità operative di attuazione del protocollo d'intesa.

**ART. 2
OBIETTIVI**

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio individuano i seguenti obiettivi:

- a) Garantire che ci sia, all'interno degli istituti di pena, una stanza adibita esclusivamente ai colloqui psicologici al fine di preservare la riservatezza e la delicatezza dell'intervento terapeutico
- b) Collaborare, nell'ambito delle reciproche competenze ed autonomie, per riconoscere e garantire il diritto alla salute alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
- c) Monitorare l'organizzazione del lavoro svolto dal professionista psicologo al fine di migliorare le condizioni di vita, all'interno delle carceri, per i detenuti e gli operatori, attraverso una migliore realizzazione del servizio psicologico
- d) Monitorare l'azione del professionista psicologo, sulla base del rapporto tra l'impegno prestato in termini di ore ed il numero dei detenuti su cui si interviene, in ogni realtà penitenziaria della Regione Lazio
- e) Assicurare incontri periodici congiunti per la valutazione ed eventuali integrazioni del protocollo in oggetto

ART. 3

AZIONI SVOLTE DAL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO

- Il Garante e i suoi operatori segnaleranno tutte quelle situazioni di disagio, sofferenza psicologica, chiusura, depressione che si possono incontrare nella popolazione detenuta negli Istituti Penitenziari e in particolare: nei cosiddetti nuovi giunti o in quei detenuti che presentano patologie che necessitano di un sostegno alla persona e non solo (od esclusivamente) farmacologico.

- Nello spirito di questo protocollo, Il Garante intende collaborare per migliorare i servizi sanitari erogati, coinvolgendo le Asl territorialmente competenti (SER.T, D.S.M.), superando l'attuale sistema sanitario carcerario e sostenendo l'applicazione nei LEA (livelli essenziali assistenza) e LEAS (livelli essenziali assistenza sociale) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a tutela della integrità psico-fisica dei detenuti, in ragione del passaggio delle competenze al SSN (servizio sanitario nazionale).

ART. 4

AZIONI SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

L'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegna a garantire da parte dei professionisti psicologi che operano all'interno degli Istituti di pena:

- *il principio della continuità terapeutica*, dalla presa in carico al momento dell'ingresso in carcere, fino alla dimissione dall'Istituto Penitenziario del paziente detenuto. Il principio della continuità terapeutica è da ritenersi uno dei presupposti fondanti la "relazione" tra il professionista Psicologo ed il paziente. Principio garantito ad ogni cittadino in "stato di libertà".

- la compilazione la cartella clinica in ogni sua parte e secondo il proprio specifico profilo professionale.

- la compilazione di un diario clinico da cui risulti una *sintesi del percorso terapeutico* che il paziente sta seguendo.

- **suggeriamo inoltre una frase del tipo "impegno terapeutico continuativo con visite e colloqui che rispettino e siano aderenti ai bisogni e alle specificità della personalità del detenuto"**

-la salvaguardia *del* diritto alla privacy del paziente e del consenso informato per il trattamento dei dati personali.

- la stesura di un "programma terapeutico personalizzato".

ART. 5

DURATA

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2008.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente protocollo può essere integrato in qualsiasi momento le parti che lo sottoscrivano lo ritengono necessario.

**GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**
Avv. Angiolo Marroni

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
Presidente Dott.ssa Marialori Zaccaria